

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

DAL 1.1.2013 NUOVE REGOLE PER I PAGAMENTI TRA LE IMPRESE

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il D.Lgs. 9.11.2012, n. 192 che, recependo una Direttiva comunitaria in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, modifica le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2002 che prevede il **decorso automatico degli interessi di mora** per i pagamenti tardivi nell'ambito delle **operazioni commerciali**:

- con oggetto, in via esclusiva o prevalente, la **consegna di beni / prestazione di servizi** a titolo **oneroso**;
- intercorrenti tra **imprese / professionisti** nonché tra **imprese / professionisti e Pubbliche Amministrazioni**, con esclusione dei rapporti commerciali **con clienti privati**.

Le nuove disposizioni, **applicabili alle transazioni commerciali concluse dall'1.1.2013**, appaiono meno "rigorose" rispetto a quelle vigenti per le cessioni di prodotti agricoli / alimentari (non sono previste sanzioni in caso di ritardato pagamento del corrispettivo).

Le nuove disposizioni, **applicabili alle transazioni commerciali concluse dall'1.1.2013**, appaiono meno "rigorose" rispetto a quelle vigenti per le cessioni di prodotti agricoli / alimentari (non sono previste sanzioni in caso di ritardato pagamento del corrispettivo).

AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina in materia di ritardati pagamenti:

- si applica "**ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale**". Per "**transazione commerciale**" si intendono i contratti stipulati **tra imprese / lavoratori autonomi** e tra **imprese / lavoratori autonomi e Pubblica Amministrazione** che comportano "**in via esclusiva o prevalente**" una **consegna di merci / prestazione di servizi** e il relativo **pagamento del prezzo**;
- **non** è applicabile in caso di:
 - **procedure concorsuali / procedure di ristrutturazione** del debito;
 - **risarcimento del danno** "*compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore*".

TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

L'automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) avviene dal **giorno successivo** alla scadenza dei seguenti termini di pagamento:

⇒ **30 giorni dal ricevimento della fattura / richiesta di pagamento**. In merito è disposto che:

"Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento";

- ⇒ **30 giorni dal ricevimento dei beni / prestazione di servizi**, quando non è certa la data di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento o quando quest'ultima è anteriore a quella di ricevimento delle merci / prestazione di servizi;
- ⇒ **30 giorni dall'accettazione / verifica** (prevista dalla Legge o dal contratto) **della conformità** dei beni / servizio ricevuto al contratto nel caso di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento "*in epoca non successiva a tale data*".

Nelle transazioni tra imprese / lavoratori autonomi le parti possono definire termini di pagamento **superiori ai suddetti**. In particolare, la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non gravemente iniquo, deve essere **pattuito in forma scritta**.

Nelle transazioni con la PA possono essere definiti, in forma scritta, termini di pagamento **superiori ai suddetti** (ma comunque non superiori a 60 giorni) *“quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione”*.

I termini di 30 giorni sono **raddoppiati** se il debitore è un’impresa pubblica, tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza ex D.Lgs. n. 333/2003 o un Ente Pubblico “riconosciuto” che fornisce assistenza sanitaria.

In presenza di una **procedura di conformità dei beni / servizio ricevuto** al contratto la stessa non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce / prestazione di servizi salvo che la durata, superiore ai 30 giorni sia:

- concordata dalle parti in forma scritta;
- prevista nella documentazione di gara;
- non gravemente iniqua.

È **possibile definire una rateazione** del pagamento del corrispettivo dovuto. In tal caso gli interessi moratori si applicano esclusivamente agli **importi delle rate scadute**.

Gli **interessi moratori** sono individuati:

→ negli **interessi legali di mora** costituiti da una **componente variabile**, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE), comunicata **semestralmente** mediante pubblicazione della stessa sulla G.U. e una **componente fissa pari a 8 punti percentuali**;

ovvero

→ negli **interessi concordati tra le imprese**.

Nell’ipotesi di responsabilità del debitore, qualora lo stesso **non sia stato in grado di dimostrare “che il ritardato pagamento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”**, il creditore ha diritto:

- al rimborso delle spese di recupero crediti;
- ad un importo di € 40 a titolo di risarcimento danni, salvo prova del maggior danno.

NULLITÀ DELLE CLAUSOLE INIQUE

Sono **nulle** le clausole che definiscono termini di pagamento, saggio di interessi, risarcimento per i costi di recupero, che *“risultano gravemente inique in danno del creditore”*, ossia che:

- **escludono** l’applicazione degli **interessi di mora** o il risarcimento per i **costi di recupero crediti**;
- nelle transazioni commerciali **in cui è parte la Pubblica Amministrazione** predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura.

Spetta al Giudice dichiarare, anche d’ufficio, la nullità della clausola.

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PUO' ESSERE MODIFICATA

Con **Sentenza 30 novembre 2012, n. 21351**, la Corte di Cassazione ha stabilito che il **contribuente** ha facoltà di **modificare ed integrare la dichiarazione dei redditi** già presentata, al fine di conseguire un rimborso, **anche nel corso del giudizio** nel momento in cui scopre di **non aver inserito alcune detrazioni** che gli avrebbero consentito un risparmio d’imposta.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha chiarito che la **dichiarazione dei redditi non è atto negoziale o dispositivo**, ma una **dichiarazione di scienza** che può essere **liberamente modificata** dal contribuente, **anche in sede processuale**

PRESTITO DI AUTO PER PIU' DI 30 GIORNI

Il **D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198**, recante modifiche alla disciplina **dell’utilizzo non occasionale di veicoli**, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 novembre 2012, n. 273.

In particolare, tale Decreto introduce il **nuovo sistema di annotazione obbligatoria**, in caso di **variazione dell'intestatario della carta di circolazione** e in caso di **intestazione temporanea** di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Le disposizioni in commento entreranno **in vigore il 7 dicembre 2012**.

Si segnala inoltre che se il prestito del mezzo si protrae per più di 30 giorni, il nominativo del comodatario dovrà essere **annotato sulla carta di circolazione** (esclusi i casi di utilizzo da parte dei familiari).

IMU PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Il **Decreto 19 novembre 2012, n. 200** del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, recante il **Regolamento per l'esenzione IMU** degli immobili utilizzati dagli **enti non commerciali** e destinati allo svolgimento **con modalità non commerciali** di attività senza scopo di lucro, è stato **pubblicato** sulla Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2012, n. 274.

In particolare, tale Decreto:

- individua i **requisiti** richiesti per riconoscere la **non commercialità** delle attività istituzionali svolte. In sostanza i corrispettivi devono essere simbolici
- definisce il **rapporto proporzionale** in caso di **utilizzazione mista** dell'immobile. In sostanza si rilevano i metri quadri utilizzati nell'attività commerciale
- dispone che, entro il **31 dicembre 2012**, gli enti non commerciali **predispongano o adeguino il proprio statuto** alla luce delle novità introdotte dal D.M. in commento. In sostanza deve essere democratico e non prevedere la distribuzione di utili deve essere " democratico e prevedere.

L'impatto sarà notevole ad esempio per le scuole materne non statali e per quelle parificate.

REDDITEST

L'Agenzia delle Entrate ha presentato il **Redditest**, software scaricabile dal sito www.agenziaentrate.it che permette ai **contribuenti** di **verificare la compatibilità** tra **reddito familiare** e **spese sostenute**.

Le **voci di spesa** da inserire sono state aggregate in **7 macro categorie**: abitazione; mezzi di trasporto; assicurazione e contributi; istruzione; tempo libero e cura della persona; spese varie; investimenti e disinvestimenti immobiliari e mobiliari netti.

Terminata la compilazione, apparirà un messaggio di **coerenza** (di colore **verde**) o di **incoerenza** (di colore **rosso**).

NIENTE CARTA CARBURANTI CON LA CARTA DI CREDITO

Con **Circolare 9 novembre 2012, n. 42**, l'**Agenzia delle Entrate** ha chiarito che i **titolari di partita IVA** sono **esonerati dall'obbligo** di tenuta della **scheda carburante** se utilizzano per l'acquisto **esclusivamente carte di credito, di debito o prepagate**. La scheda carburante è **invece imprescindibile** per chi paga **anche, o solo, in contanti**.

Perché sia garantita la detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi, il **mezzo elettronico di pagamento deve essere**:

- **rilasciato** da un operatore finanziario residente o con stabile organizzazione in Italia soggetto all'**obbligo di comunicazione** all'anagrafe tributaria;
- **intestato** al soggetto che **esercita** l'attività economica

LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL LIMITE DI CONSERVAZIONE DEL POSTO

In materia di **tentativo obbligatorio di conciliazione** in caso di licenziamento, il **Ministero del Lavoro** ha chiarito che qualora lo stesso trovi la sua ragione nel superamento del limite massimo previsto dalla contrattazione collettiva in caso di assenza per malattia, non dovrà considerarsi necessario procedere alla procedura in oggetto al fine di recedere legittimamente dal rapporto di lavoro.

Nello specifico il Ministero, con la **Nota protocollo n. 12886/2012**, ha sottolineato che la scadenza del periodo di comportamento non rientra all'interno della motivazione di giustificato motivo oggettivo (economico), per il quale la Riforma Fornero ha voluto l'introduzione del filtro della conciliazione obbligatoria presso le Direzioni Territoriali del Lavoro.

SICUREZZA SUL LAVORO

Il **Ministero del Lavoro**, con l'apertura di una nuova sezione sul proprio sito internet ,il **22 novembre 2012** ha emanato alcune risposte ad **Interpello** in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**

In particolare lo stesso precisa che :

- anche le aziende che occupano meno di 10 dipendenti sono obbligate a designare gli addetti al servizio antincendio
- **dal 2013 anche le aziende con meno di 10 dipendenti dovranno redigere il documento standardizzato di valutazione dei rischi**

OBBLIGO DI COMUNICARE AI SINDACATI L'UTILIZZO DI LAVORATORI INTERINALI

Il **Ministero del Lavoro**, in risposta all'**Interpello n. 36 del 22 novembre 2012**precisa che l'**obbligo di comunicazione dei contratti di somministrazione**, può essere adempiuto anche **oltre il 31 gennaio** di ogni anno, con riferimento i dati dell'anno precedente, qualora la **contrattazione collettiva** abbia previsto un **termine più ampio**. In tal caso, anche il **regime sanzionatorio** di cui all'art. 18, comma 3-bis, del medesimo decreto troverà applicazione coerentemente ai termini previsti dalla contrattazione collettiva.

Si ricorda che l'obbligo in parola riguarda l'onere di **comunicare annualmente**, alle **RSA, RSU** o, in alternativa, alle associazioni territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il **numero** e i **motivi di ricorso** ai contratti di **somministrazione**, nonché la loro **durata**, il **numero** e la **qualifica** dei **lavoratori** coinvolti

CONTRIBUTI INPS RIDOTTI PER DETERMINATE IMPRESE COMMERCIALI

Con il **Messaggio n. 18932/2012**, l'INPS chiarisce che i **datori di lavoro, inquadrati nel settore commercio**, beneficiano della **riduzione** dell'aliquota contributiva **Cuaf** solo se esercitano **attività di vendita di merci e somministrazione di alimenti e bevande**.

Diversamente, qualora l'attività svolta riguardi lo scambio di un servizio (e non, quindi, di una merce), l'agevolazione in esame non spetta

CONTRIBUTI INPS PER I SOCI COMMERCianti

La **Corte di Cassazione**, con la **Sentenza n. 20268 del 19 novembre 2012**, ribadisce che l'obbligo di versare la **contribuzione alla gestione commercianti** scaturisce anche dal solo **ruolo**

di socio che il soggetto in questione riveste nella società e, nel caso in specie, a nulla vale la rivendicazione del **ruolo di coadiutore familiare**.

Con l'entrata in vigore della **Legge n. 233/1990** infatti, precisa la Corte, l'obbligo di iscrizione alla gestione lavoratori autonomi e commercianti è stato esteso a tutti i soci della società a responsabilità limitata, versando i contributi sul reddito d'impresa: applicando il **principio di estensione della norma**, se l'obbligo sussiste per i soci di società di capitali vige anche per i soci di società semplice

COMUNICAZIONI AL CENTRO IMPIEGO - NUOVI MODULI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012, ha aggiornato i moduli delle comunicazioni obbligatorie rese dai datori di lavoro in caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.

La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **Nota n. 16176 del 19 novembre 2012**, interviene per illustrare le novità di maggiore rilievo che entreranno in vigore dal 10 gennaio 2013.

I principali aggiornamenti riguardano, tra l'altro, le comunicazioni relative a:

- contratti a **tempo determinato**: il modulo "*Unificato-Lav*" deve essere utilizzato anche per comunicare la "*prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro*", ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2012;
- contratto di **apprendistato**: viene previsto un campo specifico denominato "*Data fine periodo formativo*" in cui si deve indicare la data in cui termina il periodo formativo, che in caso di apprendistato stagionale coincide con la data di fine rapporto;
- **rettifiche**: in caso di necessità o di situazioni che potrebbero danneggiare il lavoratore o il datore di lavoro, si potrà richiedere ai Centri per l'Impiego di effettuare una rettifica che preveda la modifica di dati essenziali dopo il termine di 5 giorni dalla comunicazione, la c.d. "*rettifica d'ufficio*".

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO- RIDUZIONE DEGLI INTERVALLI

In merito agli intervalli temporali minimi fra due contratti a tempo determinato, ampliati dalla Riforma Fornero a 60 e 90 giorni, rispettivamente nel caso di contratto di durata fino a 6 mesi o di contratto di durata superiore ai 6 mesi, il **Ministero del Lavoro** ha fornito alcune indicazioni interpretative del dettato normativo (art. 5, comma 3, D.Lgs n. 368/2001) riguardo la possibilità di **riduzione** di tali **intervalli**.

In particolare, la **Circolare n. 27 del 7 novembre 2012**, sottolinea che i termini ridotti (20 o 30 giorni), stabiliti inizialmente nel caso di assunzione nell'ambito di un processo organizzativo, sono stati estesi dal "Decreto Sviluppo bis" (DL n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012) nell'ipotesi di attività stagionali e di "*ogni altro caso previsto dai contratti collettivi*"; quindi, per effetto di quest'ultima previsione risulta valida ogni altra ipotesi di riduzione degli intervalli da parte della contrattazione collettiva di qualsiasi livello, anche per casi diversi e ulteriori rispetto ai processi organizzativi.

Strà dicembre 2012

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento

Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro